

Sentenza: 11 dicembre 2013, n. 300

Materia: Ambiente

Parametri invocati: violazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto articoli 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012)

Esito:

- Illegittimità costituzionale dell'art. 171 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
- Illegittimità costituzionale dell'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 26/2012, nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
- Illegittimità costituzionale dell'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 26/2012;
- Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 26/2012, promossa, in riferimento agli articoli 4 e 5 dello statuto della Regione e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) per violazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione. La Corte ricorda che la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la "*tutela dell'ambiente*" rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato come più volte ribadito in alcune sentenze della Corte medesima (225/2009, 66/2012, 58/2013, 145/2013). In particolare, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), più volte richiamato come parametro interposto nel presente giudizio, la Corte ha affermato che le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale. La disposizione portata all'esame della Corte riguarda alcuni tipi di sistemazioni idraulico-forestali,

specificamente descritte dal legislatore e ulteriormente identificate tramite un rinvio all'art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007. Più specificamente, il legislatore regionale ha ritenuto di esentare dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 54, aventi una particolare tipologia e per i quali l'esenzione è permessa. Secondo la Corte, la questione avente ad oggetto l'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 26/2012 è fondata. È impugnato altresì l'art. 171 della medesima legge reg. Friuli-Venezia Giulia 26/2012, che introduce una nuova lettera c-bis) all'art. 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), in base alla quale, in riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, spetta ad un regolamento regionale individuare *“gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001”*. Tale disposizione violerebbe l'art. 5 dello statuto della Regione e l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'esenzione da ogni adempimento degli interventi edilizi di limitata portata statica determinerebbe la violazione del principio fondamentale dell'ordinamento in materia di protezione civile, relativo alla vigilanza sugli interventi edilizi in zona sismica e per la Corte la questione è fondata. La Corte ha già chiarito, anche di recente con le sentenze 201/2012 e 101/2013, che la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della protezione civile, di competenza concorrente, e non, come afferma la difesa regionale, a quella dell'urbanistica (di potestà primaria secondo lo statuto regionale), per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica. Per la Corte, occorre ancora rilevare che la categoria degli *“interventi di limitata importanza statica”*, a cui fa riferimento la disposizione regionale impugnata, non è conosciuta dalla normativa statale perché non se ne fa menzione nel citato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sotto questo profilo la legislazione regionale si discosta illegittimamente dalla normativa statale rilevante, perché introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale. In ogni caso, il vizio di illegittimità costituzionale si palesa alla luce della risolutiva considerazione che la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico. Oggetto di impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri è anche l'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, che inserisce l'art. 18-ter nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), disponendo che con riferimento alla semplificazione amministrativa *relative alle terre e rocce da scavo* provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 il legislatore regionale ha stabilito una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione da parte del legislatore statale. Per la Corte la questione è fondata. La disciplina semplificata delle rocce da scavo è stata adottata dal legislatore statale con l'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. In particolare la novella legislativa prevede che i materiali da scavo, anziché essere gestiti come rifiuti, siano soggetti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del Codice dell'ambiente, purché siano rispettate determinate condizioni. Poiché la norma regionale impugnata dispone una regolazione della materia da applicarsi *“nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni”*, essa è da considerarsi *“cedevole”* rispetto alla futura disciplina statale. Essendo ora sopravvenuta la legislazione statale, si deve dunque ritenere che l'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 26/2012 abbia esaurito i suoi effetti. La disciplina

ambientale, che scaturisce dall'esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla normativa che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. La Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di ambiente, le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente. A questo proposito occorre ricordare che l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 riserva chiaramente allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare *“la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni”*, senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo, neppure a carattere cedevole, in capo alle Regioni e Province autonome. La corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 171, 175 e 199 della l.r. 26/2012 della Regione Friuli-Venezia Giulia, come riportato nella parte iniziale della nota, dichiarando invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 26/2012, promossa, in riferimento agli articoli 4 e 5 dello statuto della Regione e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in oggetto.